

COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425

Disciplinare per la concessione in uso di n. 5 cappelline o parti di esse site nel cimitero principale di Jesi e in quello rurale di Tabano .

Il presente disciplinare è disposto in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 107 del 27.10.2011 e della determinazione n. 689 del 31/05/2012 ed in osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria .

Costituisce oggetto della presente:

La concessione in uso di n. 5 Cappelline di cui 4 nel cimitero principale di Jesi ed 1 presso il cimitero rurale di Tabano, cedibile per intero o per 1/3+1/3+1/3 per colonne verticali di n. 4 loculi + 1.

Le cappelline sono concesse nello stato di fatto e diritto in cui si trovano a corpo e non a misura.

L'esatta individuazione di ogni cappellina posta in concessione, sinteticamente citata nell'allegato C) allegato al bando e al presente disciplinare, è quella riportata nella documentazione fotografica che si conserva ed è accessibile a chiunque ne sia interessato presso l'ufficio servizi cimiteriali in via S. Lucia presso il Cimitero Principale;

Si da atto che i suddetti beni sono soggetti ai vincoli, alle prescrizioni e autorizzazioni della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle Marche per gli interventi di restauro, consolidamento e per la manutenzione straordinaria.

Il valore di ogni cappellina posto a base d'asta è riportato nell'allegato C ed indicato per ognuna delle cappelline o parti di esse

Possono partecipare all'asta soggetti residenti e non residenti nel Comune di Jesi, Enti e collettività senza scopo di lucro.

Non possono partecipare all'asta per la stessa cappellina i componenti dello stesso nucleo familiare.

La concessione a norma del regolamento di polizia mortuaria **può essere disposta per uso di una sola o due famiglie, ovvero per una società legalmente costituita .**

Il diritto di sepoltura privata è concesso nei termini e con le modalità previste dall'art. 56 del vigente regolamento di polizia mortuaria.

Condizione di concessione in uso del bene

Il contratto di concessione conterrà il rispetto di tutte le norme di cui al vigente regolamento comunale di polizia mortuaria.

Le cappelline vengono concesse in uso per la durata di 99 (novantanove) anni rinnovabili ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di polizia mortuaria.

Oggetto della concessione è il diritto d'uso della cappellina cimiteriale. Il diritto d'uso della concessione cimiteriale non è cedibile a terzi, può essere solamente retrocessa al Comune nei termini previsti dal regolamento di polizia mortuaria, non si può dare in locazione, non può essere oggetto di lucro o speculazione.

Il diritto d'uso si trasmette secondo le modalità di cui all'art. 56 del vigente regolamento di polizia mortuaria

Al concessionario ed ai suoi eventuali eredi è fatto obbligo di accurata conservazione e manutenzione di ogni parte della cappellina ai sensi dell'art. 57 del vigente regolamento di polizia mortuaria.

Caratteristiche della concessione

La concessione è subordinata all'impegno del concessionario ad eseguire a proprie spese, le opere di manutenzione ordinaria , straordinaria restauro e consolidamento necessarie attenendosi

nell'esecuzione alle prescrizioni di cui all'allegato B) capitolato d'oneri /prontuario redatto dall'ufficio tecnico e relativo alle prescrizioni da seguire nella ristrutturazione delle opere edili e di finitura con l'indicazione degli interventi e al decreto n. 185 /2011 di autorizzazione emanato dalla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche.

I lavori di cui sopra dovranno essere iniziati entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione e terminati, salvo proroghe motivate, entro i successivi sei mesi.

Le opere di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo , di restauro e consolidamento sono soggette ad approvazione e relativa autorizzazione da parte dell'ufficio urbanistica del Comune di Jesi tramite idoneo titolo abilitativo e ad autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N 42/2004.

In caso di inadempienza e dopo diffida scritta a provvedere, previa concessione di ulteriore termini, l'Amministrazione sarà in diritto di dichiarare la decadenza della concessione rimborsando soltanto i due terzi del corrispettivo globale della concessione, sempre escluse le spese di contratto , istruzione e registrazione .

Nelle schede relative a ciascuna cappellina (allegato C) sono riportati il numero di posti attualmente disponibili e di quelli potenzialmente ricavabili. Il concessionario potrà, a sua libera scelta, mantenere lo stato di fatto attuale conservando il numero e la collocazione dei posti ora in essere, o procedere all'ampliamento nei termini previsti dal capitolato d'oneri/prontuario di cui sopra, se ed in quanto previsto.

In presenza di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria /ampliamento difformi dal capitolato d'oneri/prontuario e in contrasto con le prescrizioni dettate con decreto n. 185/2011 dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, si provvederà, ai sensi dell'art. 57 comma 2 del vigente regolamento di polizia mortuaria, a stabilire un termine perentorio per il ripristino , trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto , si procederà d'ufficio al ripristino a spese del concessionario.

Il concessionario si obbliga a che il nome originario della cappellina sia mantenuto a memoria del fondatore del sepolcro, apponendo all'interno della cappellina, in posizione visibile una targa che riporti la dizione “ Già Famiglia” .

Le cappelline saranno concesse previa estumulazione a carico del Comune delle eventuali salme ivi tumulate, secondo le modalità previste dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria.

I partecipanti all'asta entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'esito dell'asta possono presentare ricorso alla Commissione sia per motivi di legittimità, sia in ordine alla veridicità delle dichiarazioni prodotte da altri partecipanti.

Il ricorso sospende il provvedimento di assegnazione della concessione sino alla decisione della Commissione.

L'assegnazione definitiva avverrà con specifico provvedimento e con apposito contratto per la durata di 99 (novantanove) anni , rinnovabili.

Il provvedimento di assegnazione può essere revocato con le modalità e nei termini da stabilirsi dall'Amministrazione Comunale , sentita la Commissione, per motivi di interesse pubblico in relazione all'emanazione di atti legislativi .

Il Comune di Jesi è sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente in dipendenza o connessione al provvedimento di concessione .

Il concessionario ha l'obbligo di conservare tutti i documenti inerenti l'assegnazione ed esibirli ad ogni richiesta del personale dei Servizi Cimiteriali o di altro soggetto delegato dall'Amministrazione Comunale alla gestione dei servizi cimiteriali, in ordine al rispetto di quanto in esso stabilito

Al concessionario è fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo il diritto acquisito, pena la decadenza del contratto di concessione.